



Regolamento per l’invio di segnalazioni

“whistleblowing” ex D.lgs. n. 24/2023

Sommario

PREMESSA

1. LE PRINCIPALI DEFINIZIONI
2. I LEGITTIMATI ALLA SEGNALAZIONE
3. L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
- 3.1. LE CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE
4. QUANDO E' POSSIBILE SEGNALARE
5. IL SÈGUITO ED IL RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE
6. I TERMINI DI CONSERVAZIONE DELLA SEGNALAZIONE
7. LA TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI AD ESSO EQUIPARATI
8. IL SISTEMA SANZIONATORIO

PREMESSA

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, ha recepito la Direttiva Europea n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità, per quanto qui rileva, dell'ente privato.

Per effetto delle norme ivi contenute si abroga ogni altra disposizione che, in passato, si era occupata di assicurare una qualche tutela a chi si fosse fatto promotore di segnalazioni. Il riferimento va agli artt. 54 *bis* D.lgs. n. 165/2001; 6, commi 2 *ter* e 2 *quater*, D.lgs. n. 231/2001 e 3 D.lgs. n. 179/2017; il quadro regolatorio attuale è completato con le Linee Guida ANAC, adottate con delibera del 12 luglio 2023 e con la “Guida operativa per gli enti privati” dell'ottobre 2023, redatta da Confindustria.

Si tratta di una disciplina finalizzata ad assicurare che ciascuno dei soggetti coinvolti nel contesto lavorativo sia libero di manifestare il proprio pensiero, nel senso di porsi quale veicolo informativo strumentale all'emersione di condotte pregiudizievoli poste in essere in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo, offrendo il proprio contributo alla diffusione della cultura dell'etica e della legalità all'interno delle persone giuridiche.